



ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI E INVALIDI CIVILI

Ente morale di tutela e rappresentanza delle persone con disabilità per decreto del Presidente della Repubblica 23.12.1978

Sede Legale Via Maia, 10 – 00175 Roma C.F. 80436440582

Presidenza Nazionale e Direzione Generale Via Crescenzo, 2 – 00193 Roma-Tel 06.76961196-

06.76900100- 06.76961172 presidenza@anmic.it - Pec: presidenzanazionale@pec.anmic.it -

Sito istituzionale: www.anmic.org Sito divulgativo: www.anmic24.it

Ufficio di rappresentanza Corso Rinascimento n. 81 – 00186 Roma

Ufficio legislativo

Roma, 30 agosto 2022

Prot. 420

Circ. 19

Ai Presidenti Provinciali e
Regionali ANMIC
- LORO SEDI -

OGGETTO: Decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105. Modifiche normative in materia di permessi di cui all'art. 33 della legge 5/2/92, n. 104 e in materia di congedo straordinario di cui all'art. 42, comma 5, del dlgs n. 151/2001- Settore privato.

Con Messaggio n. 3096 del 5/8/2022, l'INPS ha dettato disposizioni interpretative in materia delle modifiche normative, introdotte dal decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, relative ai permessi di cui alla legge n. 104/92 e al congedo straordinario per i lavoratori dipendenti del settore privato.

Le disposizioni normative, in vigore dal 13 agosto 2022, prevedono:

- l'eliminazione del principio del "referente unico dell'assistenza", in base al quale, ad esclusione dei genitori, non poteva essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente la possibilità di fruire alternativamente dei tre giorni di permesso per l'assistenza alla stessa persona in situazione di disabilità grave (art. 3, comma 1, lettera b), n. 29 dlgs n. 105/2022). Pertanto, in conseguenza della modifica, più persone aventi diritto all'autorizzazione, possono richiedere "alternativamente" tra loro di fruire dei tre giorni di permesso di cui alla legge n. 104/92. Viene eliminata, così, una rigidità, coinvolgendo, alternativamente, più soggetti aventi diritto;
- il diritto prioritario a chiedere il congedo straordinario da parte del "coniuge di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016", in alternativa ed al pari del coniuge e della parte dell'unione civile". Il congedo è riconosciuto anche nel caso in cui la convivenza sia sorta successivamente alla richiesta di congedo. Conseguentemente, il convivente di fatto è equiparato al coniuge convivente e alla parte dell'unione civile convivente, ai fini della fruibilità del beneficio. L'INPS ha comunicato di stare procedendo alla implementazione delle relative procedure informatiche.

Nel restare a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si inviano cordiali saluti e un augurio di un buon Ferragosto.



IL PRESIDENTE NAZIONALE
Prof. Nazaro PAGANO